DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE MILITARE

Art. 9

Indennità militare

A decorrere dal 1 luglio 1990 e' corrisposta al personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, un'indennita' militare non pensionabile determinata nelle seguenti misure mensili lorde:

a) ufficiali e sottufficiali..... L. 75.000;

b) sergenti..... " 30.000. A decorrere dal 1 luglio 1990 e' soppressa l'indennita' militare forfettaria prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. A seguito di quanto disposto dai commi 1 e 2, limitatamente all'ultimo trimestre del 1990 sono attribuiti i seguenti importi lordi:

a) maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo maggiore aiutante o scelto: L. 250.000;

b) tenente e capitano provenienti da carriere diverse con almeno 25 anni di servizio: L. 250.000;

c) capitani e maggiori con piu' di 15 anni di servizio da tenente: L. 250.000.

Versione in vigore dal 26 agosto 1990, non più in vigore dal 7 ottobre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare
Estremi	Legge 8 agosto 1990, n. 231
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-trattamento-economico-del-personale/art-9-indennita-militare/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it